

Z A B B A N - N O T A R I - R A M P O L L A

& *Associati*

2 0 1 2 3 - M I L A N O - V I A M E T A S T A S I O , 5

T E L . 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 1 - F A X 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 3 3 7

N. 3034 di Repertorio

N. 1574 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

14 dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

- Marco Bove, nato a Milano il giorno 2 dicembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
con sede in Cesano Boscone Piazza Mons. Moneta n. 1, riconosciuta come persona giuridica come fondazione di diritto privato con Decreto Ministeriale del 16 maggio 1997, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al numero d'ordine 277, pag. 532 vol. 2, e presso l'anagrafe ONLUS, codice fiscale 03034530158,

(in seguito anche Fondazione Sacra Famiglia,
ovvero Incorporante),

munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione in data 11 settembre 2018, verbalizzata con atto in pari data numero 2683/1380 di repertorio a mio rogito, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 2, in data 13 settembre 2018 al numero 44834, serie 1T;

- Luca Bressan, nato a Varese il giorno 24 ottobre 1963, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

Fondazione Luigi Moneta ONLUS
con sede in Milano, Via Caradocco n. 8, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1149 in data 19 dicembre 1983 e riconosciuta come Fondazione di diritto privato, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al numero d'ordine. 400 - Vol. 2 - Fasc. 655 e presso l'anagrafe ONLUS, codice fiscale 03996890152;

(di seguito anche Fondazione Luigi Moneta, ovvero Incorporanda, o Incorporata),

munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione in data 11 settembre 2018, verbalizzata con atto in pari data numero 2682/1379 di repertorio a mio rogito, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 2, in data 13 settembre 2018 al numero 44833, serie 1T.

Detti Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTONO

- che l'Incorporante, con la predetta delibera in data 11 settembre 2018, verbalizzata con atto in pari data a mio rogito numero

2683/1380 di repertorio, annotato presso il Registro delle Persone Giuridiche competente in data 25 settembre 2018, ha, tra l'altro, deliberato:

- di addivenire alla fusione per incorporazione della Fondazione Luigi Moneta ONLUS, alle condizioni tutte previste nel relativo Progetto di Fusione, che è stato approvato, fatta precisazione che è stato altresì approvato lo statuto della Fondazione incorporante post fusione che, presentato dal Presidente ed allegato al suddetto verbale sotto la lettera "C", recepisce le modifiche richieste dalla Prefettura di Milano all'articolo 12 e deliberate ai sensi dell'articolo 2502, ultimo comma, codice civile, in quanto compatibile, che assumerà quindi il seguente letterale tenore:

"Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari, nominati come segue:

- uno dall'Ordinario diocesano di Milano;*
- due dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, scelti in un elenco di quattro candidati proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.*

L'Ordinario diocesano di Milano e il Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano avranno ciascuno titolo a nominare un membro supplente del Collegio dei revisori.

I membri ordinari e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dai membri del Collegio stesso.

I Revisori possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno prescelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei Conti.;

- che, a sua volta, la Incorporanda "Fondazione Luigi Moneta ONLUS", con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2018, verbalizzata con atto in pari data a mio rogito numero 2682/1379 di repertorio, annotato presso il Registro delle Persone Giuridiche competente in data 25 settembre 2018 ha, tra l'altro, parimenti deliberato di addivenire alla fusione per incorporazione nella Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, alle condizioni tutte previste nel relativo Progetto di Fusione, che è stato approvato, fatta precisazione che è stato altresì approvato lo statuto della Fondazione incorporante post fusione che, presentato dal Presidente ed allegato al suddetto verbale sotto la lettera "B", recepisce le modifiche richieste dalla Prefettura di Milano all'articolo 12, approvate come sopra dall'Incorporante;

- che il Ministero del Lavoro ha rilasciato in data 16 ottobre 2018 parere devolutivo, obbligatorio, vincolante, favorevole in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione Luigi Moneta in favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del d.lgs. 460/1997, nonché ai sensi dell'articolo

148, comma 8, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'articolo 4, comma 7, lettera b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

- che l'Incorporante e la Incorporanda intendono ora dar corso alla Fusione, dichiarando i Comparenti che è decorso il termine di cui all'articolo 2503, primo comma, codice civile, in quanto compatibile, e non è stata notificata alle Fondazioni, né alle medesime comunque comunicata, nei termini, opposizione alcuna.

CIÒ PREMESSO

i Comparenti, in rappresentanza come sopra, in relazione alla premessa narrativa, dichiarano e stipulano quanto segue:

1) La "Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS" e la "Fondazione Luigi Moneta ONLUS" vengono fuse con la decorrenza di cui infra – mediante incorporazione nella prima della seconda – sulla base del "Progetto di Fusione" allegato alle delibere di Fusione sopra richiamate ed in tali sedi approvato.

Pertanto, in esecuzione del Progetto e delle citate delibere consiliari, la Fusione ha luogo secondo le seguenti modalità:

Statuto della Fondazione incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla fusione

A norma dell'art. 5 dello Statuto di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, il patrimonio dell'Ente incorporante sarà accresciuto dai beni dell'Ente incorporato "che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale".

L'attuale Statuto di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS non verrà modificato riguardo all'oggetto istituzionale che è già coerente anche con l'oggetto dell'Ente incorporato.

Al vigente statuto saranno apportate invece le modifiche risultanti dal progetto di fusione e con riferimento all'articolo 12, deliberate in sede di approvazione del progetto di fusione medesimo, modifiche relative:

- all'art. 1, all'inserimento di un nuovo terzo comma al fine di ricordare l'istituzione della Fondazione Incorporanda;

- all'art. 5, alla successione concernente la provenienza del patrimonio acquisito dalla Fondazione Luigi Moneta ONLUS in forza della fusione;

- agli artt. 7 e 8, ai criteri di nomina di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, attualmente di competenza di Fondazione Luigi Moneta ONLUS.

- all'art. 12, ai criteri di nomina dei membri del Collegio dei Revisori, pure attualmente di competenza di Fondazione Luigi Moneta ONLUS.

Data di decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione

La Data di Efficacia di Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma, codice civile, in quanto compatibile, sarà la data in cui avverrà l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche di Milano.

Alla medesima data la Fondazione Luigi Moneta ONLUS risulterà incorporata ad ogni effetto.

Ai fini contabili le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno

imputate, nel rispetto della disciplina vigente, al bilancio dell’Incorporante a decorrere dal 1 gennaio dell’anno in cui la Fusione avrà efficacia. Sempre in quanto consentito dalla normativa applicabile, dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

La Incorporante, con l’efficacia della Fusione, assume tutti i diritti e gli obblighi della Incorporata. In particolare, in conseguenza della Fusione, con effetto dalla data di efficacia della medesima, l’Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell’articolo 2504-*bis* codice civile, ove di spettanza dell’Incorporata, beni mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, titoli, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, depositi cauzionali, attività in genere, anche in pendenza e formazione e, in genere, tutto il patrimonio attivo e passivo della Incorporata, in proprietà, titolarità, disponibilità od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte.

L’Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti e rapporti attivi e passivi relativi all’esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso la Incorporata.

Con l’efficacia della Fusione il personale della Incorporata proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la Incorporante, mantenendo i trattamenti economico-normativi attualmente vigenti e i trattamenti di fine rapporto così come i ratei di retribuzione e ferie verranno trasferiti all’Incorporante.

2) Il comparente Luca Bressan ai soli fini degli adempimenti pubblicitari dichiara che nel patrimonio dell’Incorporata non sono compresi beni mobili registrati, marchi, brevetti, né partecipazioni in S.r.l., mentre sono compresi beni immobili, in relazione alla cui più precisa individuazione è riservato alla Incorporante la formalizzazione di qualsiasi atto di precisazione, integrazione o rettifica.

3) L’Incorporante potrà porre in essere qualsiasi atto, pratica o formalità, allo scopo di farsi riconoscere quale subentrante in ogni rapporto attivo e passivo dell’Incorporata; uffici, enti, amministrazioni si intendono autorizzati ad eseguire, con esonero da ogni responsabilità, le variazioni di intestazione di qualsiasi cespite patrimoniale, deposito cauzionale, licenza e quant’altro.

4) A seguito del presente atto di fusione hanno piena esecuzione le citate delibere delle Fondazioni partecipanti alla fusione.

5) Per effetto della fusione vengono a cessare le cariche sociali dell’Incorporata.

A richiesta dei Comparenti si allega al presente atto, sotto la lettera “A”, lo statuto della Fondazione incorporante, che avrà efficacia alla data di efficacia della fusione.

I Comparenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicati

nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io

notaio ho letto il presente atto ai Comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 11 e 38, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli, per un totale quindi di nove pagine fin qui.

Firmato Luca Bressan

Firmato Marco Bove

Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto in data 14-12-2018 n. 3034/1574 rep.

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

TITOLO 1° - Denominazione/Sede

Art.1

La Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", di seguito denominata anche Ente, è Ente morale di diritto privato, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 16.5.1997.

Essa trae origine dall'opera del sacerdote Don Domenico Pogliani, parroco di Cesano Boscone, che nel 1896 fondò l'Ospizio Sacra Famiglia, successivamente eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 21.8.1916 e in seguito modificato con R.D. 2.2.1932.

La Fondazione ha incorporato per fusione la Fondazione Luigi Moneta ONLUS, eretta in Ente Morale di diritto privato con DPR 19.12.1983, fondata da Mons. Piero Rampi, Comm. Aldo Cellai, Suor Rosa Nella Rossi e Pierina Moneta, per dare esecuzione alla volontà espressa in vita dal Sen. Giovanni Maria Cornaggia Medici di destinare il suo patrimonio, alla sua morte, alla costituenda Fondazione, per sostenere le attività di assistenza, cura e riabilitazione di persone disabili o anziane non autosufficienti svolte da enti senza scopo di lucro, "con preminente attenzione alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone", come specificato all'art. 2, comma 2, del suo Statuto.

Art. 2

L'Ente ha sede legale in Cesano Boscone, Piazza Mons. Moneta 1.

L'Ente è dotato di sedi secondarie per l'esercizio dei propri scopi istituzionali in Andora, Verbania, Cocquio Trevisago e Regoledo di Perledo.

L'Ente può provvedere all'istituzione di ulteriori sedi secondarie.

TITOLO II° - Scopi e mezzi

Art. 3

L'Ente ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane.

L'attività dell'Ente si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

L'Ente svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) istruzione;
- 4) beneficenza;
- 5) formazione;
- 6) ricerca scientifica.

L'Ente ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.

L'Ente non ha scopo di lucro.

Art. 4

L'Ente adempie alle proprie finalità primariamente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.

L'Ente, nell'adempimento delle proprie attività istituzionali, prevalentemente di natura riabilitativa, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

Art. 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti alla sua costituzione e da quelli acquisiti dalla Fondazione Luigi Moneta ONLUS, per effetto della fusione per incorporazione di quest'ultima in Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS.

Il patrimonio può essere accresciuto:

- 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- 2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

Art. 6

L'Ente provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

con i redditi del proprio patrimonio;

- 1) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3 e 4;
- 3) con i proventi di oblazioni ed atti di liberalità;
- 4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dall'incremento patrimoniale;
- 5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III° - Organi amministrativi dell'ente

CAPO I° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

L'Ente è governato da un Consiglio di Amministrazione di sette membri composto da:

- quattro membri designati dall'Ordinario Diocesano di Milano;
- un membro designato dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- un membro designato dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
- un membro designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caritas Ambrosiana.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

L'esercizio delle funzioni di consigliere dà adito al riconoscimento di un'indennità di presenza, in analogia ai riconoscimenti indennitari dei Revisori ufficiali dei Conti.

In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino all'atto della designazione del relativo successore.

Art. 8

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente, nel novero dei Consiglieri designati dall'Ordinario diocesano di Milano, ed un Vice Presidente con funzioni vicarie.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, bimestralmente con invito scritto e sottoscritto dal Presidente, contenente l'ordine del giorno e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno e necessario, con le medesime modalità definite per le sedute ordinarie.

Il Presidente convoca inoltre il Consiglio quando gliene facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, i termini di convocazione sono ridotti a ventiquattro ore.

Delle convocazioni consiliari deve essere data comunicazione, nei medesimi termini, al Collegio dei Revisori.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- esamina il bilancio preventivo nei termini di cui all'art. 14, 4° capoverso;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente, per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predisponde i programmi fondamentali dell'attività dell'Ente e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- approva i Regolamenti interni e le istruzioni generali sull'attività dell'Ente;
- nomina il Direttore Generale dell'Ente, esterno al Consiglio.

Art. 10

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza degli intervenuti.

Il Direttore Generale interviene alle sedute con voto consultivo.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi da un Segretario scelto dal Consiglio e sottoscritti da coloro che sono intervenuti all'adunanza.

CAPO II° - IL PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente assicura l'esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di delegare sue competenze a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

CAPO III° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12

Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari, nominati come segue:

- uno dall'Ordinario diocesano di Milano;
- due dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, scelti in un elenco di quattro candidati proposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

L'Ordinario diocesano di Milano e il Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano avranno ciascuno titolo a nominare un membro supplente del Collegio dei revisori.

I membri ordinari e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dai membri del Collegio stesso.

I Revisori possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno prescelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei Conti.

Art. 13

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Le riunioni del collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IV° - Amministrazione e norme generali

Art. 14

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'Ente potrà predisporre, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il Bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Ente; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 16

L'ordinamento, la gestione e la contabilità nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Le funzioni direttive sono esercitate dal Direttore Generale, la cui designazione, da parte del Consiglio, deve ottenere il nulla osta dall'Ordinario Diocesano di Milano.

L'Ente avrà pure Dirigenti sanitari, assistenziali ed amministrativi nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nel numero e con le attribuzioni stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 18

All'interno dell'Ente si provvede al Servizio Religioso secondo il culto cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi stabiliti tra il Consiglio di Amministrazione e l'Ordinario Diocesano territorialmente competente.

L'Ente sarà dotato di un servizio di assistenza religiosa interno ai propri servizi, prestato da Suore o da altro personale religioso a ciò autorizzato dall'Ordinario Diocesano.

TITOLO V° - Devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 19

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale, al fine di sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, ad indirizzo cristiano, sentito l'Ordine Diocesano di Milano.

Prima della devoluzione patrimoniale l'Organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996.

Art. 20

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale e, più generalmente, per gli Enti Morali con personalità giuridica di diritto privato.

Firmato Luca Bressan

Firmato Marco Bove

Firmato Marco Ferrari

REGISTRAZIONE

- Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
- Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2, in data 14 dicembre 2018 al n. 63564 serie 1T con versamento di € 400,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce